



COMUNE DI STRAMBINO

Citta Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

CAPO I – GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 2 – Numero delle armi in dotazione

Articolo 3 – Tipo di armi in dotazione

CAPO II – TENUTA, MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4 - Modalità di porto dell'arma

Articolo 5 - Assegnazione, tenuta e custodia delle armi

Articolo 6 - Doveri dell'assegnatario

Articolo 7 - Funzioni ausiliarie di P.S.

Articolo 8 - Servizi di collegamento e rappresentanza

Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Articolo 10 - Servizi da svolgersi con l'arma

CAPO III – ADDESTRAMENTO

Articolo 11 - Addestramento al tiro

Articolo 12 - Porto dell'arma per la frequenza del poligono di tiro a segno

CAPO IV – STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Articolo 13 - Individuazione degli strumenti di autotutela

Articolo 14 - Finalità e caratteristiche

Articolo 15 - Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

Articolo 16 - Registro di carico e scarico

Articolo 17 – Formazione e addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Entrata in vigore

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione del D.M. n. 145 del 04.03.1987, disciplina le dotazioni delle armi degli appartenenti al Comando di Polizia Locale del Comune di Strambino, fatte salve le disposizioni della Legge n. 65 del 07.03.1986 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti in ogni caso solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del successivo articolo 9 comma 1.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando di Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Comando ed in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/1986, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1 e la loro tipologia, vengono fissati con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

Si adotta, per le occasioni formali, la sciabola di tipo differenziato per Agenti, Sottoufficiali ed Ufficiali.

Art. 3 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1, è la pistola semiautomatica calibro 9x21 o in alternativa la pistola semiautomatica 9x17 o 7,65 i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18.04.1975, n.110, e successive modificazioni.

È prevista la dotazione della sciabola per i servizi di rappresentanza in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Può essere prevista, inoltre, la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

Per esigenza di difesa personale degli operatori, sono, inoltre, assegnati in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale, strumenti di autotutela secondo le modalità fissate dall'art. 20 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO II TENUTA, MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1, che espletano servizi muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna e corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, questa è portata in modo visibile. Il Comandante e, se autorizzati da questi, gli Ufficiali portano l'arma al di sotto della giacca dell'uniforme allorquando non siano impegnati in servizi che per la loro natura richiedano l'uso del cinturone.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 5 – Assegnazione, tenuta e custodia delle armi

Considerato che le armi e le munizioni in dotazione al personale della Polizia Locale non supera il limite previsto dall'art. 12, comma 4, del D.M. 04.03.1987 n. 145 non è istituita l'armeria. Le stesse saranno quindi custodite all'interno di un armadio corazzato con serratura di tipo cassaforte, collocato all'interno dei locali del Comando di Polizia Locale, in vani ubicati in modo da controllare gli accessi.

Il Comando si dota del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vidimate dal Questore.

I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco con provvedimento, soggetto a rinnovo annuale a seguito di superamento di corso regolamentare di tiro, dal quale risulteranno:

- Le generalità complete dell'Agente;
- Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, numero di catalogo, quantità di munizioni assegnate);

Del provvedimento è fatta menzione, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Il provvedimento è trasmesso al Prefetto.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, oppure, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

L'arma assegnata deve essere immediatamente consegnata allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione.

In caso di congedo ordinario o straordinario e per tutto il periodo stesso, è facoltà del Responsabile concedere la custodia dell'arma di ordinanza presso l'armadio blindato, previa annotazione.

Il Comandante dispone, con proprio atto l'assegnazione in via temporanea dell'arma di riserva qualora l'addetto la cui arma di ordinanza già assegnata non sia disponibile per necessità di manutenzione o per altro motivo.

Art. 6 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 D.M. 145/1987, deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Art. 7 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale, assegnatari di arma, che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.03.1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8 – Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza, espletati fuori dal territorio del Comune, sono svolti di massima senza armi. Tuttavia agli addetti della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 – Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale degli enti di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in suo supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei rispettivi regolamenti comunali.

Nei casi previsti, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e al Prefetto della Provincia di appartenenza, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 10 – Servizi da svolgersi con l'arma

In applicazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 20 del D.M. 04.03.1987, n. 145 gli appartenenti alla Polizia Locale espletano armati i seguenti servizi, quando e se previsti:

- Esterni di vigilanza;
- Protezione della casa comunale;
- Armeria;
- Notturni
- Pronto intervento.

Sono da considerarsi servizi esterni di vigilanza: i servizi di polizia stradale, i servizi ed attività di polizia giudiziaria, quelli di polizia commerciale ed annonaria, i servizi di polizia edilizia e urbanistica, di polizia ambientale, di polizia tributaria locale, di polizia rurale, i servizi di polizia urbana, quelli di polizia sanitaria, di polizia veterinaria, di polizia anagrafica, i servizi di polizia mortuaria, di polizia metrica, i servizi ed attività in concorso con Forze di Polizia dello Stato a mente dell'art. 3 della Legge 65/86 e ss.mm.ii., nonché nell'effettuazione dei piani coordinati di controllo del territorio a mente dell'art. 17 della Legge 128/2001 e ss.mm.ii., i servizi di vigilanza, scorta e piantonamento di strutture e beni comunali, ed i servizi ed attività per le quali sia comunque corrisposta la c.d. "indennità di ordine pubblico", così come individuata dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 222/47 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Addestramento al tiro

Gli Operatori di Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine l'Ente, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, può stipulare apposita convenzione con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.

Il Comando può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli Operatori di Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Art. 12 – Porto dell’arma per la frequenza del poligono di tiro a segno

Gli Operatori di Polizia Locale che si devono recare per le esercitazioni presso il poligono di tiro e questi si trovi al di fuori del proprio territorio di competenza, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO III STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 13 – Individuazione degli strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale.

Ai sensi del Regolamento Regionale recante: “Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale” – D.P.G.R. 01.07.2008, n. 11/R si intendono per strumenti di autotutela:

- Manette;
- Spray irritante;
- Sfollagente – mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica.

Con riferimento a quest’ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Responsabile del Comando per specifici compiti che lo facciano ritenere necessario.

Oltre a questi strumenti possono essere assegnati al personale:

- Giubbotti anti proiettile/taglio;
- Guanti antitaglio e/o anti puntura;
- Quanto eventualmente valutato per garantire la sicurezza suoi luoghi di lavoro in base alle norme vigenti.

Art. 14 – Finalità e caratteristiche

Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

Art. 15 – Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale.

Il Responsabile del Comando, qualora ne ravvisi la necessità, provvede all’assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base delle esigenze connesse con il servizio svolto.

Art. 16 – Registro di carico e scarico

Qualora da parte del Responsabile del Comando venga ritenuto necessario dotare il personale della Polizia Locale di strumenti di autotutela, dovrà altresì essere prevista l’adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.

Art. 17 – Formazione e addestramento all’uso degli strumenti di autotutela

L’assegnazione del tonfa in resina polimerica può avvenire solo ed esclusivamente dopo l’effettuazione di un apposito corso di formazione che preveda, oltre all’addestramento all’uso, anche un’adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimano l’eventuale utilizzo.

La formazione e l’addestramento devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica. Il Responsabile del Comando dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell’avvenuta formazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.